

RAGOSTA VINCENZO ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 05/02/2025

CIRCOLARE N.2/2025

Novità Riforma Fiscale e Legge di Bilancio 2025

La presente Circolare prosegue sulle principali novità fiscali e del lavoro introdotte dal Legislatore con la nuova Legge di Bilancio riferita all'anno 2025 (LEGGE n. 207/2024 pubblicata in G.U. 31/12/2024, n. 305) e con altre Leggi collegate alla Riforma Fiscale.

Obbligo PEC per amministratori società, Art. 1 c. 860

Con una modifica all'art. 5, c. 1 D.L. 179/2012, è disposta l'estensione dell'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Tale novità dovrebbe riguardare solo le società costituite dal 1 gennaio 2025 ed al momento sospeso in attesa di chiarimenti dal Ministero delle Imprese.

Aliquota ridotta Ires al 20%, Art. 1 cc. 436-444

Per il periodo d'imposta 2025, il reddito d'impresa dichiarato dalle società di capitali (Spa, Sapa, Srl, società cooperative ecc.) può essere assoggettato all'aliquota Ires ridotta di 4 punti percentuali (quindi al 20% anziché al 24%), al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

- a) che una quota non inferiore all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2024 sia accantonata ad apposita riserva;
- b) che un ammontare non inferiore al 30% degli utili accantonati di cui alla lett. a) e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2023 sia destinato a investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0), nonché nell'art. 38 D.L. 19/2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), realizzati a decorrere dal 1.01.2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024.

Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro.

La riduzione dell'aliquota spetta a condizione che:

- a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024:
 - 1) il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
 - 2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 216/2023, in misura pari almeno all'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31.12.2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'art. 11, c. 1, lett. a) D.Lgs. 148/2015.

Tracciabilità delle spese di trasferta e delle spese di rappresentanza, Art. 1, cc. 81-83

Intervenendo sull'art. 51, c. 5 Tuir, riguardante il concorso alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, delle spese di alloggio e di vitto, si specifica che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con pagamenti tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Con l'aggiunta del c. 3-bis all'art. 95 Tuir, riguardante le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili dal reddito, si specifica che le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante

autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti previsti dal medesimo art. 95 se effettuate con i metodi tracciabili.

Le spese di rappresentanza (art. 108, c. 2 Tuir) sono deducibili dal reddito imponibile se effettuate con i metodi tracciabili.

Le disposizioni in merito alla tracciabilità delle spese deducibili sono estese anche ai fini dell'Irap.

Le disposizioni sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024.

Nuova decontribuzione Sud, Art.1 cc. 406-422

Sul fronte delle agevolazioni alle assunzioni, la legge di Bilancio introduce, per gli anni 2025- 2029, un nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori nel Mezzogiorno, che va a sostituire l'agevolazione contributiva di cui dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020). L'agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Lo sgravio contributivo spetta ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di apprendistato) nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero è riconosciuto e modulato come segue:

- per l'anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
- per l'anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
- per l'anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
- per l'anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
- per l'anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

Innalzamento del limite di esenzione per i fringe benefits, Art.1 c. 390-391

Anche per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, si applica la disciplina, già prevista con la legge di bilancio dello scorso anno limitatamente al periodo d'imposta 2024, più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits).

Il regime più favorevole consiste: - nell'innalzamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti; - nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Le esenzioni riconosciute per i periodi d'imposta in esame riguardano anche la base imponibile della contribuzione previdenziale. Inoltre, la disposizione si applica nella misura più favorevole se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a quest'ultima, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

STUDIO RAGOSTA